



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

Prot. 2505
Ordinanza n. 1939

OGGETTO: Interdizione al transito veicolare in Via San Giorgio dal civico 06 al civico 08, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 del giorno di Domenica 30/05/2021

IL SINDACO

VISTA la richiesta in atti prot. n. 2245 del 11/05/2021 a firma del Sig. **BURESTA ANDREA**, nella quale si richiede la chiusura del tratto di strada comunale in località San Giorgio, Belforte del Chienti, dal civico 06 al civico 08 necessario per il transito delle mini moto arrivando al terreno privato dove si svolgerà la manifestazione della seconda tappa del campionato regionale Minienduro che si terrà nel giorno di Domenica 30 Maggio 2021 dalle ore 08,00 alle ore 18,00 in Via San Giorgio;

CONSIDERATO che per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione è necessario apportare modifiche alla circolazione nella via interessata;

CONSIDERATO che per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione è necessario rispettare le norme anti-Covid

VISTI gli art.5 e 7 del D.lgs.30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. e suo Regolamento di esecuzione del C.d.S, D.P.R. n. 495/92;

VISTO art. 107 del D.lgs. n.267/2000 sull'ordinamento degli Enti locali;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

L'INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA SAN GIORGIO DAL CIVICO 06 AL CIVICO 08, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 (comunque fino a termine ripristino della viabilità) DI DOMENICA 30/05/2021

DISPONE

- L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato di mettere in opera la prescritta segnaletica stradale;
- Potranno essere accordate deroghe dal personale della Polizia Locale e dal personale della Protezione Civile, impiegato nella vigilanza, a privati che per inderogabili impegni non possono soddisfare privati e legittimi diritti senza ausilio del proprio autoveicolo;
- La Polizia Locale potrà altresì apportare tutte le variazioni necessarie alla disciplina del transito e della sosta dei veicoli per la migliore riuscita della manifestazione;
- E' fatto obbligo agli utenti di osservare quanto in essa previsto nella presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Sindaco;
 - Al Comando Polizia Locale dell'Unione Montana dei Monti Azzurri;
 - Comando Stazione Carabinieri;
 - Albo pretorio on-line;

Belforte del Chienti (MC), li 26/05/ 2021



IL SINDACO
(Dot. Ing. Alessio Vita)